

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone**



Deliberazione n. 1325 del 11-12-12

Oggetto: Approvazione Norme di Disciplina sull'Uso dei Sistemi di Videosorveglianza dell'A.O.U.P. "P. Giaccone".

<p>Direzione Generale</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Atti deliberativi e Collegio Sindacale Sig.ra <i>Stazia Scali</i></p> <p>Il Dirigente Amministrativo Rag. Antonino Di Gregorio</p>	<p>Area Gestione Economico - Finanziaria</p> <p>Autorizzazione spesa n.</p> <p>Del</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Gestione Economico - Finanziaria</p>
<p>Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p>Il Dirigente Amministrativo- Rag. Antonino Di Gregorio</p>	

Il Commissario Straordinario


Ing. Mario La Rocca

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 340/Serv. 1°/S.G. del 31 agosto 2009,
ai sensi dell'art. 33 della L.R. del 14/04/2009 n. 5;

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n.
517/98 e dal D.L.vo 229/99

del Direttore Sanitario dott. Claudio Scaglione
e del Direttore Amministrativo dott. Roberto Colletti
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

Stazia Scali



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone**



Delibera n. 1325 del 11-12-12

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO

il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni operate dai decreti legislativi 7 dicembre 1993 n. 517 e 19 giugno 1999 n. 229.

VISTO

il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università.

VISTA

La L.R. 14 aprile 2009, n. 5 pubblicata nella GURS parte I n. 17 del 17.04.2009, con la quale sono state stabilite le norme per il riordino del SSR, in conformità ai principi contenuti nel D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successiva modifiche ed integrazioni;

VISTI

I vigenti protocolli d'Intesa stipulati tra la Regione Siciliana - Assessorato della Salute e le Università di Catania, Messina e Palermo il 4 marzo 2010 e pubblicati nella GURS n. 13 del 19 marzo 2010;

VISTA

La delibera n. 994 del 22.11.2010, con la quale è stato approvato definitivamente l'Atto Aziendale e l'Organizzazione Dipartimentale in esecuzione del D.A. n. 02723/10 del 11.11.2010;

CONSIDERATO

La necessità di assicurare un sistema di videosorveglianza finalizzato esclusivamente al perseguimento degli obiettivi di protezione degli individui che accedono e sostano nei locali dell'Azienda, di salvaguardia del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di prevenzione ed accertamento di eventuali illeciti amministrativamente e penalmente perseguibili.

CONSIDERATO

Che il sistema di videosorveglianza aziendale è in fase di completamento con la installazione delle opportune apparecchiature di ripresa.

CONSIDERATO


Che si rende necessario regolamentare la videosorveglianza all'interno del parco del Policlinico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di videosorveglianza nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm. e ii.

VISTA

La bozza di regolamento trasmessa alle OO.SS. in data 30 ottobre 2012.

VISTO

Il verbale di contrattazione integrativa del 4 dicembre 2012 relativo all'approvazione delle "Norme di Disciplina sull'Uso dei Sistemi di Videosorveglianza" da parte delle OO.SS.




Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone



Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti

DELIBERA


- E' adottato il Regolamento sulle "Norme di Disciplina sull'Uso dei Sistemi di Videosorveglianza" all'interno dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante.
- Lo stesso è trasmesso all'Istituto di Credito all'interno dell'Azienda, alla Ditta MedProm che gestisce i parcheggi ed all'Università, affinché prendano atto del Regolamento e laddove necessario provvedano all'adeguamento dei loro sistemi di videosorveglianza presenti nell'A.O.U.P. "P. Giaccone".




**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone**



Il Direttore Amministrativo
Dott. Roberto Colletti



Il Direttore Sanitario
Dott. Claudio Scaglione



Il Commissario Straordinario
Ing. Mario La Rocca


Mario La Rocca
Segretario Verbalizzante
CROCE GIOACCHINO

ESTREMI ESECUTIVITA'	PUBBLICAZIONE
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6. Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile	<p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal <i>11-12-12</i> e fino al <i>09-01-13</i></p> <p>Ufficio Atti Deliberativi <i>CROCE GIOACCHINO</i></p>
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.	<p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi <i>CROCE GIOACCHINO</i></p>
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.	

La presente deliberazione è composta da n. _____

pagine _____

NOTE:




Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
dell'Università degli Studi di Palermo

Direzione Generale

NORME DI DISCIPLINA SULL'USO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Direzione Generale – A.O. U.P. “Paolo Giaccone” Via del Vespro 129 – 90127 Palermo
Tel. 091 6555215 Fax 091 6555619
P.I. 04872830825



INDICE SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 – Finalità dell'attività di videosorveglianza
- Art. 3 – Tutela della riservatezza personale
- Art. 4 – Tutela della riservatezza dei lavoratori
- Art. 5 – Ubicazione degli impianti
- Art. 6 – Informativa
- Art. 7 – Titolare, Responsabile ed Incaricati del trattamento dei dati
- Art. 8 – Tutela della dignità dei pazienti
- Art. 9 – Diritto di accesso
- Art. 10 – Sicurezza e conservazione dei dati
- Art. 11 – Cancellazione dei dati
- Art. 12 – Inosservanze e provvedimenti conseguenti
- Art. 13 – Installazione di ulteriori impianti
- Art. 14 – Entrata in vigore
- Art. 15 – Norma di rinvio



Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente testo normativo disciplina l'installazione nonché l'uso dei sistemi di videosorveglianza all'interno ed all'esterno dei Presidi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo

Art. 2 – Finalità dell'attività di videosorveglianza


L'esercizio dell'attività di videosorveglianza è finalizzato esclusivamente al perseguimento degli obiettivi di protezione degli individui che accedono e sostano nei locali dell'Azienda, di salvaguardia del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di prevenzione ed accertamento di eventuali illeciti amministrativamente e penalmente perseguibili.

L'attività di cui trattasi è informata anche ad un criterio di gradualità, ovvero avrà intensità diversa a seconda della pericolosità dell'area da sottoporre a controllo.

Art. 3 – Tutela della riservatezza personale

L'attività di videosorveglianza deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, di seguito denominato "Codice della Privacy".

Le norme di seguito dispiagate garantiscono la conformità delle operazioni inerenti gli impianti visivi ai principi sanciti dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza", emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in data 8 aprile 2010, di seguito denominato "Provvedimento del Garante".



Il presente regolamento assicura, altresì, l'osservanza del diritto di ciascun individuo alla segretezza dell'identità personale ed alla tutela da qualunque forma di abuso dell'immagine.

Art. 4 – Tutela della riservatezza dei lavoratori

In considerazione della necessità di salvaguardare i dipendenti dell'Azienda da forme di controllo del loro operato, l'attività disciplinata dal presente testo viene svolta con attenzione al divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa.

Qualora l'installazione degli impianti di cui all'art. 1 venga effettuata in aree nelle quali i dipendenti svolgano la loro prestazione lavorativa o che, comunque, siano abitualmente frequentate dagli stessi, è garantito il rispetto della disposizione dell'art. 4 co. 2 della L. 20 Maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Art. 5 – Ubicazione degli impianti

Per l'individuazione dei sistemi di videosorveglianza adottati dall'Azienda si rinvia alla tabella contenuta nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

In essa sono anche specificate le codificazioni dei singoli impianti, nonché le operazioni da questi effettuate.

All'interno del Presidio di questa Azienda sono installati, altresì, diversi impianti di cui uno della Ditta Medprom, che gestisce i parcheggi, un impianto di videosorveglianza di proprietà della Banca Unicredit, utilizzato dal medesimo Istituto bancario e collocato nei



pressi dell'ingresso del suo ufficio e diversi impianti collocati presso i Dipartimenti Universitari.

I suddetti impianti sono gestiti dalla Ditta Medprom, dalla stessa Banca, e dall'Università che devono utilizzarli nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Privacy, anche in tema di informativa, sollevando questa Azienda da responsabilità derivanti da eventuali inosservanze delle norme di legge.

L'Azienda avrà cura di comunicare alla Ditta Medprom, alla Banca e all'Università il disposto del presente articolo.


In modo analogo si procederà per tutti gli impianti presenti nella struttura.

Art. 6 – Informativa

Tutti coloro che accedono ai locali dell'Azienda Ospedaliera devono essere opportunamente informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza nell'area in cui stanno per transitare.

L'obbligo di informativa, come disposto dall'art. 13 del "Codice della Privacy", può essere adempiuto anche con una modalità semplificata, ossia con l'esposizione di cartelli indicanti la presenza nell'area di una o più telecamere.

I cartelli devono essere collocati in posizione antistante i sistemi di videosorveglianza e devono avere dimensioni e caratteri alfabetici tali da essere chiaramente visibili anche in condizioni di scarsa od insufficiente illuminazione; essi devono anche recare l'indicazione se l'attività è limitata alla sola ripresa o si estende anche alla registrazione delle immagini.



L'informativa deve indicare le finalità dell'installazione degli impianti visivi, citate nel precedente art. 2, le modalità di "trattamento dei dati" con essi raccolti, nonché i soggetti che rivestono i ruoli di Titolare e Responsabili del trattamento.

Con il termine "dati", ai fini della presente disciplina, si intende l'insieme delle immagini prodotte dai sistemi indicati nell'art. 1.

Il "trattamento dei dati", ai sensi del disposto del Codice della Privacy, è rappresentato dalle attività che abbiano ad oggetto la raccolta, la registrazione, la conservazione, la visione e la cancellazione dei dati, così come specificati dal comma precedente.

Art. 7 – Titolare, Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore.

I Responsabili del trattamento sono le persone fisiche che esercitano funzioni direttive nei settori in cui risultano installati i sistemi ed i cui nominativi sono indicati nella tabella contenuta nell'allegato A.

Essi sono individuati dal Titolare ed a loro volta designano i soggetti Incaricati del trattamento i quali, a norma dell'art. 30 del Codice della Privacy, operano sotto la diretta autorità dei Responsabili.

Gli Incaricati, unitamente ai Responsabili, sono le uniche figure autorizzate ad accedere ai locali in cui sono situate le postazioni di controllo dei sistemi visivi, ad utilizzare gli stessi ed a prendere visione dei dati, quando ciò sia necessario per perseguire le finalità indicate nell'art. 2 del presente regolamento.



Il Titolare accerta la puntuale osservanza, da parte dei soggetti d'ianzi indicati, delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

I Responsabili hanno l'obbligo di verificare che le operazioni di utilizzo e trattamento dei dati visivi siano svolte esclusivamente per gli scopi precedentemente descritti.

Essi dovranno, altresì, impedire che gli stessi dati siano divulgati a soggetti estranei all'attività di trattamento, salvo che non si tratti di organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta per motivi di indagine.


Art. 8 – Tutela della dignità dei pazienti

Laddove i sistemi di videosorveglianza siano installati in aree in cui transitino o siano accolti i degenti, le relative immagini non dovranno essere diffuse, nel rispetto del disposto dell'art. 22 c. 8 del Codice della Privacy, onde assicurare la più ampia tutela della riservatezza e della dignità delle persone affette da patologie.

La violazione della norma contenuta nel precedente comma comporterà, nei confronti dei contravventori, l'applicazione delle sanzioni previste da disposizioni legislative. Anche la eventuale raccolta dei dati dovrà essere limitata a casi di assoluta indispensabilità, determinata da esigenze di cura.

Il Titolare del trattamento ed i Responsabili, per i settori di loro competenza, devono verificare che la visione delle immagini dei degenti sia consentita soltanto ai soggetti autorizzati.

Il diritto di osservare le immagini dei pazienti ripresi con impianti video può essere riconosciuto ai familiari, esclusivamente nei casi in cui questi ultimi non possano accedere ai reparti di degenza, per le particolari modalità di ricovero.



Art. 9 – Diritto di accesso

Gli interessati, ossia coloro nei cui confronti sono prodotte o registrate le riprese visive, hanno il diritto di accedere esclusivamente ai dati che li riguardano, per verificarne le modalità di trattamento.

Qualora, dall'esame dei dati, possa essere ravvisata la violazione di una norma di legge specifica o di altre leggi dell'ordinamento civile o penale, l'interessato potrà chiedere, ai sensi dell'art. 7 co. 3 lett. b del Codice della Privacy, la cancellazione od il blocco dei dati stessi.

Il diritto di accesso deve essere esercitato mediante istanza scritta, rivolta dall'interessato, al Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 10 – Sicurezza e conservazione dei dati

Gli impianti di videoripresa ed i dati con essi raccolti devono essere salvaguardati, mediante adeguate misure di sicurezza, dai pericoli di distruzione, di perdita e di intrusione da parte di individui non autorizzati ad utilizzarli od a disporne il trattamento.

Pur tuttavia la conservazione dei dati può avere un carattere esclusivamente temporaneo ed a tale principio non sono ammesse deroghe.

I dati che possano soddisfare le finalità di tutela descritte nell'art. 3, dovranno essere conservati ed eventualmente utilizzati in un lasso di tempo strettamente necessario per conseguire gli scopi per cui sono raccolti, nel rispetto del principio di proporzionalità, ai sensi dell'art. 11 del Codice della Privacy.



La conservazione non deve, comunque, superare l'arco temporale delle ventiquattro ore dalla raccolta, fatta salva la necessità di ampliare il suddetto termine, per soddisfare eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria, motivate dalla complessità delle indagini occorrenti ad individuare le modalità ed i responsabili della commissione di un fatto costituente reato.

Art. 11 – Cancellazione dei dati

In ottemperanza a quanto statuito nella norma che precede, in ordine alla temporaneità della conservazione dei dati, decorso il termine di volta in volta occorrente per stabilire il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 2, i dati dovranno essere cancellati con le modalità che saranno ritenute più efficaci, ovvero anche effettuando nuove registrazioni su quelle precedenti, affinché possa essere conseguito l'effetto di rendere non più utilizzabili quelle per le quali è stata decisa l'eliminazione.

I Responsabili di ciascuna struttura presso cui sono ubicati i dispositivi di videosorveglianza si renderanno garanti della corretta cancellazione dei dati di cui al presente articolo.

Art. 12 – Inosservanze e provvedimenti conseguenti

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento determinerà l'impossibilità di utilizzare i dati trattati in violazione delle norme regolamentari e legislative, nonché esplicita diffida dal trattare i dati personali.



Art. 13 – Installazione di ulteriori impianti

Qualora si rendesse necessaria l'installazione di ulteriori sistemi di sorveglianza visiva, oltre a quelli già esistenti, le relative operazioni dovranno essere autorizzate dal Direttore Generale, previa richiesta scritta, formulata dal Responsabile della Struttura Aziendale in cui gli stessi dovranno essere collocati.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente testo conseguirà efficacia successivamente all'emanazione di apposito atto deliberativo da parte del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo.

Le modifiche alle disposizioni regolamentari, rese necessarie dall'eventuale emanazione di nuove norme legislative in materia, dovranno essere attuate con la modalità di cui al comma precedente.


Art. 15 – Norma di rinvio

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalla presente normativa si rinvia al D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, al Provvedimento in materia di videosorveglianza, emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 08/04/2010, nonché a tutte le norme di Legge vigenti in materia.


DUEGGATO

h Δ n

Δ □ Telecamere videosorveglianza viali Policlinico (N.20 A OTIADPC 1016)



Handwritten signature or initials in the top right corner.



TELECOMS IN LABORATORIA PROCESSI PAVILLO 661 (MEBROU)